



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezioni Unite penali

La Prima Presidente

Alla Sig. Presidente Titolare
della Quinta Sezione penale
SEDE

Oggetto: ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. racc. g. 49934/20203, del 7 dicembre 2023, relativa al procedimento R.G. 34486/2023 (ricorrente P.M. c/ Angela Fiasché).

1. Si restituiscono gli atti relativi al procedimento in oggetto, a norma dell'art. 172 disp. att. cod. proc. pen. per una nuova valutazione sulla effettiva sussistenza dell'interesse all'impugnazione, preliminare alla trattazione del merito del ricorso.

2. Con l'ordinanza n. 49934 del 07/12/2023 la Quinta Sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite penali in ordine alle seguenti due questioni:

i) se, in tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., possa ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza nell'ipotesi in cui l'imputazione indichi quale oggetto della sottrazione una cosa destinata, in virtù della sua oggettiva funzione, a pubblico servizio, ovvero sia richiesta un'esplicita contestazione della predetta circostanza aggravante, compiuta direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma;

2) se, nella seconda ipotesi, al pubblico ministero sia consentito modificare l'imputazione in udienza, mediante la contestazione della suddetta circostanza aggravante, con la conseguenza di rendere il reato procedibile d'ufficio (ai sensi della vigente formulazione dell'art. 624, comma terzo, cod. pen. come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevare immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Appare opportuno che la questione prospettata possa formare oggetto di nuovo esame da parte della Sezione rimettente, in quanto non sembra adeguatamente motivata la ragione della rilevanza nella specie del contrasto individuato.

Quanto al primo quesito, l'ordinanza, pur dando atto del principio affermato dalle Sez. U, n.24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 sulla impossibilità di desumere una circostanza dal contenuto valutativo in assenza di specifica indicazione di essa nell'imputazione, non chiarisce perché, nella specie, a fronte della giurisprudenza secondo cui l'aggravante di cui si controverte sarebbe caratterizzata dalla inequivoca natura oggettiva del bene sottratto (nel senso infatti che la "energia elettrica" sarebbe oggettivamente comunque caratterizzata dalla destinazione ad un pubblico servizio, da ultimo, sulla scia di prospettazione incontrovertita, Sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep. 2022, Mondino), la stessa dovrebbe invece appartenere al novero di elementi di ordine valutativo.

Tale aspetto, appare di natura preliminare, atteso che le stesse Sezioni Unite Sorge citate hanno, in motivazione, precisato che *«è evidente come la contestazione in fatto non dia luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato»*.



Si deve, in proposito, tenere conto della costante e non controversa giurisprudenza secondo cui, ai fini della contestazione di una aggravante, non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi di fatto che la integrano (tra le altre, con riferimento a fattispecie in cui l'aggravante dell'abuso di prestazione di opera è stata ritenuta desumibile dalla descrizione, nell'imputazione, delle modalità della condotta, Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793; vedi inoltre Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261).

3. Così impostata la prima questione, avente natura logicamente pregiudiziale, perderebbe rilevanza il secondo quesito, strettamente legato al primo. Solo, infatti, interpretando la necessità della contestazione della aggravante in termini anche necessariamente formali e, dunque, ritenendo non contestata *ab initio* in fatto l'aggravante che avrebbe consentito di ritenere il reato comunque procedibile d'ufficio, si porrebbe il problema della legittimità (ovvero, sotto diverso possibile profilo, della produttività o meno di effetti) di una contestazione da parte del pubblico ministero dell'aggravante in data successiva alla mancata presentazione della querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 e, pertanto, a improcedibilità dell'azione penale già comunque intervenuta.

In ordine a questo secondo punto occorre, inoltre, considerare che, nelle more, è stata depositata la motivazione della sentenza delle Sez. U, n.49935 del 28/09/2023, Domingo, alla cui notizia di decisione fa riferimento l'ordinanza impugnata (cfr. f. 8). La predetta sentenza ha chiarito che, ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato, l'aumento di pena per la recidiva che integri una circostanza aggravante ad effetto speciale non rileva se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato così come originariamente contestato. La predetta sentenza ha argomentato che la presenza di una causa di non punibilità che il giudice del dibattimento deve riconoscere e dichiarare ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., è preclusiva di ogni ulteriore attività.



L'ordinanza di rimessione non ha avuto modo di approfondire, per ragioni temporali, la questione relativa all'applicabilità o meno di tale principio anche con riguardo alla maturata improcedibilità del reato, rientrante anch'essa nello spettro dell'art. 129 cod. proc. pen. Tale questione appare di rilievo centrale, in quanto, ove la Sezione rimettente ritenesse tale principio non applicabile al caso di specie, dovrebbe, a norma dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc. pen., necessariamente chiarire le ragioni del suo dissenso.

4. Resta, comunque, ferma la piena autonomia del Collegio, cui viene devoluto l'esame del ricorso in oggetto, nel reiterarne la rimessione alle Sezioni Unite sulla base di nuove considerazioni.

P.Q.M

Visto l'art.172 disp. att. cod. proc. pen., restituisce gli atti alla Quinta Sezione penale.

Roma, 3 gennaio 2024.

La Prima Presidente
Margherita Cassano

